



Comune di Buddusò

Provincia di Olbia - Tempio
Piazza Fumu - 07020 – Buddusò'
tel. 079/7159003 - Fax 079/714371

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 DEL 28/04/2016

OGGETTO: *MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IMU AI SENSI DELLA L. 208/2015 - ANNO 2016.*

L'anno 2016 addì 28 del mese di Aprile convocato per le ore 18.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione.

All'appello risultano :

<i>Nominativo</i>	<i>Presente</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Presente</i>
MAZZONE ANTONIO MARIA	NO	BACCIU GIAN MARIO	SI
SATTA GIOVANNI ANTONIO	SI	DEVADDIS BATTISTA	SI
TUCCONE TOMASO	SI	SABA MARIANGELA	SI
LAI IGNAZIO	SI	CANU FRANCESCO	SI
FERRERI ANGELA	SI		
MAUREDDU BACHISIO	SI		
FIORI SALVATORE	NO		
ADDIS ANNA MARIA GRAZIA	NO		
PETRETTO GIANCARLO	SI		

Presenti 10

Assenti 3

Partecipa il Segretario Comunale, Maria Grazia Meloni;

Risultano presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Bertotto Giuseppe e Ferreri Pinuccia;

Il Presidente, SATTA GIOVANNI ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

La seduta è Pubblica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Regolamento comunale sull'Imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 26/03/2012 e integrato e modificato con deliberazione consiliare n. 40 del 20/09/2012 e n. 15 del 23/05/2014;

Evidenziato che l'autonomia regolamentare degli enti locali trova la propria legittimazione nonché i propri limiti nell'art. 52, comma 1, D. Lgs. 446 del 1997, ai sensi del quale: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Appurato che con l'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 il legislatore nazionale ha definito i soggetti passivi ai quali si applica l'IMU, le fattispecie nelle quali trova applicazione, quelle rispetto alle quali sono o possono essere concesse agevolazioni o esenzioni e infine, i margini entro i quali gli enti locali possono modificare le aliquote;

Considerato che i Comuni possono adottare un regolamento IMU il più confacente possibile con le politiche economiche e sociali perseguite dagli stessi solo entro tali limiti;

Vista l'ultima modifica del Regolamento IMU intervenuta con Deliberazione n. 15 del 23/05/2014 la quale dispone l'inserimento dell'art. 10-bis che stabilisce l'assimilazione ad abitazione principale degli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado;

Vista la Legge n. 208 del 28 Dicembre 2015 e in particolare l'art. 1 comma 10 lett. a) che ha soppresso il comma 2 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 relativo alla facoltà per i comuni di equiparare all'abitazione principale, a determinate condizioni, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, utilizzata come abitazione principale;

Dato Atto, alla luce di quanto suddetto, che **la disposizione prevista nell'art. 10-bis** del Regolamento, relativa alle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale **trova il proprio fondamento normativo** nell'art. 1, comma 707, Legge 147/2013 **solamente per gli anni 2014 e 2015** in quanto, con l'entrata in vigore della Legge n. 208 del 2016, tale norma è stata abrogata (art. 1, comma 10, lett. a)) e la fattispecie assoggettata ad una nuova disciplina (art. 1, comma 10, lett. b));

Ritenuto opportuno, adeguare il Regolamento alla nuova normativa, relativa alla riduzione del 50% dell'imponibile IMU, dettata dalla Legge n. 208 del 28 Dicembre 2015 all'art. 1 comma 10 lett. b) che inserisce all'art. 13, comma 3, prima della lett. a) del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 la seguente disposizione; *«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;*

Ritenuto opportuno, pertanto, modificare il Regolamento (ex modifica approvata con Deliberazione n. 15 del 23/05/2014) all'art. 10-bis nella descrizione inserendo: "Disposizione valida solo per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della Legge 208/2015 art. 1, comma 10, lett. a) e inserendo l'art. 10-ter con le seguenti disposizioni:

Art. 10-ter - Abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado dall'anno 2016 ai sensi della L. 208/2015:

1) Ai sensi dell' art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il

beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

2) L'aliquota da applicare viene determinata, in sede consiliare prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno di riferimento;

3) I requisiti necessari per poter beneficiare della riduzione delle unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo, sono i seguenti:

- il comodatario e il suo nucleo familiare devono dimorare abitualmente e possedere la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di concessione;
- la concessione deve risultare da idoneo contratto di comodato gratuito regolarmente registrato presso l'Agenzia delle entrate, da allegare, in copia, alla richiesta di riconoscimento della riduzione dell'imponibile dell'IMU ridotta al 50%
- il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

4) La data di presentazione delle richieste, dai soggetti interessati, per la concessione della riduzione deve pervenire presso l'Ufficio protocollo entro venti giorni dalla registrazione del comodato stesso;

5) Per quanto non espressamente normato sulle disposizioni del presente articolo si rimanda alla normativa vigente statale.

Evidenziato che:

per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione, si applica quanto dettato dalla legge 208/2015 e dall'art. 13 del D. L. n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 01 Marzo 2016 con il quale è stato differito al 30 Aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 4033 del 28 Febbraio 2014, relativa alla procedura di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti nel Portale del Federalismo, in base al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011;

Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Lgs n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile di Ragioneria ai sensi degli artt. 49, 1° comma, art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, come modificati dal D.L. 174/2012, e dall'art. 153, 5° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Con il seguente risultato della votazione proclamato dal sig. presidente:

presenti n. 10 , votanti n. 10, astenuti n. 0 , voti favorevoli n. 10 , voti contrari n. 0

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

- Di modificare il Regolamento (ex modifica approvata con Deliberazione n. 15 del 23/05/2014) all'art. 10-bis nella descrizione inserendo: "Disposizione valida solo per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della Legge 208/2015 art. 1, comma 10, lett. a) e inserendo l'art. 10-ter con le seguenti disposizioni:

Art. 10-ter - Abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado dall'anno 2016 ai sensi della L. 208/2015

- 1) Ai sensi dell' art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
 - 2) L'aliquota da applicare viene determinata, in sede consiliare prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno di riferimento;
 - 3) I requisiti necessari per poter beneficiare della riduzione delle unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo, sono i seguenti:
 - il comodatario e il suo nucleo familiare devono dimorare abitualmente e possedere la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di concessione;
 - la concessione deve risultare da idoneo contratto di comodato gratuito regolarmente registrato presso l'Agenzia delle entrate, da allegare, in copia, alla richiesta di riconoscimento della riduzione dell'imponibile dell'IMU ridotta al 50%;
 - il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
 - 4) La data di presentazione delle richieste, dai soggetti interessati, per la concessione della riduzione deve pervenire presso l'Ufficio protocollo entro venti giorni dalla registrazione del comodato stesso;
 - 5) Per quanto non espressamente normato sulle disposizioni del presente articolo si rimanda alla normativa vigente statale.
- Di evidenziare che, per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione, si applica quanto dettato dalla legge 208/2015 e dall'art. 13 del D. L. n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo;
 - Di dare atto che le modifiche e le integrazioni apportate al Regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2016;
 - Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi il compito di inviare telematicamente la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
 - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to SATTA GIOVANNI ANTONIO

Il Segretario Comunale

F.to Maria Grazia Meloni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio online del Comune, il giorno 04/05/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 19/05/2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Il Segretario Comunale

F.to Maria Grazia Meloni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 28/04/2016.

Il Segretario Comunale

F.to Maria Grazia Meloni

Copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata il _____.

IL FUNZIONARIO